

L'anno 2008 il giorno 31 del mese di marzo in Monacilioni, tra i signori:

- Porfirio Giovanni
- Poce Giuseppe
- Sassano Salvatore
- Mezzacappa Giuseppe
- Di Iorio Angela
- Coccaro Erica
- D'Amico Francesco
- D'Amico Francesco
- Ricella Benedetto
- Coccaro Donatella
- Coromano Irene
- Giuliano Giovanni
- Palmiero Michele

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

E' costituita l'Associazione culturale senza fini di lucro denominata "La Svolta".

Art. 2

La sede legale dell'Associazione è in Monacilioni, C.so Umberto, 12

Art.3

L'Associazione è apolitica e ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività culturali e ricreative mediante la gestione di ogni forma di attività sociale, con particolare riferimento ad attività ed iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreativo.

Art.4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere, dai proventi delle varie attività a carattere culturale, artistico, sociale, tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreative organizzate dall'Associazione, dalle eventuali eccedenze di bilancio.

Art.5

L'Associazione è disciplinata dalle norme vigenti in materia di associazioni, dal presente atto ed è retta dallo Statuto composto dai suoi 38 articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Art.6

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di 4 ed un massimo di 9 consiglieri cui spettano i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art.7

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea, determinano tali cariche:

Presidente – Porfirio Giovanni

Vicepresidente – Poce Giuseppe

Tesoriere – Sassano Salvatore

Segretario – Mezzacappa Giuseppe

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Art.8

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti.

Art.9

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Art.10

L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

Il presente atto dopo essere da tutti i convenuti soci fondatori letto e dichiarato conforme alle loro volontà, approvandolo lo sottoscrivono.

- Porfirio Giovanni
- Poce Giuseppe
- Sassano Salvatore
- Mezzacappa Giuseppe
- Di Iorio Angela
- Coccaro Erica
- D'Amico Francesco (1987)
- D'Amico Francesco (1988)
- Ricella Benedetto
- Coccaro Donatella
- Coromano Irene
- Giuliano Giovanni
- Palmiero Michele

Monacilioni, lì 31 marzo 2008

ALLEGATO "A" STATUTO

Statuto Associazione "LA SVOLTA

Art. 1 – Costituzione e sede

E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SVOLTA" con sede a Monacilioni in Corso Umberto, 12.

Essa ha un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza.

Art. 2 – Carattere dell'associazione

L'Associazione è cenacolo culturale, è apolitica, opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali, ha carattere volontario e non ha finalità di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'Associazione è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo ed assume la figura giuridica dell'associazione di fatto non riconosciuta a norma dell'art. 36 e seguenti del c.c. .

Art. 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per scopo esclusivo la promozione ed attuazione di iniziative culturali atte a :

- favorire l'estensione di attività ed iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreativo, organizzandole o partecipando alla loro organizzazione;
- formulare proposte ad Enti pubblici, partecipando alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
- formulare proposte ad Enti privati;
- organizzare corsi di formazione e informazione, convegni e seminari;
- stampa dei libri e pubblicazioni periodiche e non, a carattere culturale, artistico, sociale, tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreativo;
- promozione del territorio, dei prodotti tipici e artigianali;
- organizzare manifestazioni ricreative, di qualsiasi tipo e natura, senza scopo di lucro così da creare autofinanziamento del sodalizio;
- organizzare e/o partecipare all'organizzazione di qualsiasi iniziativa in sintonia con i fini culturale, artistico, sociale, tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreativo dell'associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 5 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 6 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione dell'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta dal consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da enti in genere o da privati;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno

Art. 7 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8 – Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 – Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra i vivi a causa di morte.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 10 – Esercizio finanziario

L'esercizio sociale è coincidente con l'anno solare; pertanto inizia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da presentare all'approvazione dell'assemblea.

Nei quindici giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 11 – Distribuzione di utili

L'associazione deve impegnare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative facenti parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima struttura.

SOCI

Art. 12 - Requisiti dei soci

L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti e possono essere soci cittadini italiani o stranieri, anche non residenti in Italia, che ne condividano le finalità istitutive ed in possesso di idonei requisiti morali e sociali, di sentimenti e comportamenti democratici.

Potranno inoltre essere soci associazioni e circoli, enti pubblici e privati aventi scopi e finalità non in contrasto con

quelli di questa associazione nonché scopi sociali ed umanitari.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre a disposizione per consultazione da parte dei soci.

Art. 13 – Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera ed il loro numero è illimitato.

Il consiglio direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando che in ogni caso ed in qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'Associazione, dandone comunicazione con lettera.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e la sua eleggibilità libera negli organi associativi amministrativi.

Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita dal consiglio direttivo, pena l'esclusione.

I soci partecipano a tutte le iniziative e le attività e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dall'Associazione.

Art. 14 – Categorie di soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a - Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'associazione;

b - Soci ordinari: coloro che, pagano la quota di ammissione pari a 10 €

c - Soci sostenitori: coloro che, vogliono finanziare l'operato dell'associazione con donazioni, sia in denaro che in attrezzature;

La suddivisione degli aderenti nelle su citate categorie non implica alcuna limitazione nei diritti di ciascun socio.

Ogni aderente in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 15 – Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 16 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

- Per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- Per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indennità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei soci;
- Per ritardato pagamento dei contributi oltre un anno.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 17 – Organi

Organi dell'associazione sono:

- o L'assemblea generale dei soci;
- o Il consiglio direttivo;
- o Il presidente;
- o Collegio dei probi-viri
- o Collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 18 – Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea generale il suo organo sovrano.

L'Assemblea è costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale.

L'Assemblea deve riunirsi almeno due volte all'anno: per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il quarto mese dalla chiusura degli esercizi sociali e per l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 19 – Compiti dell'assemblea

L'assemblea, riunita in via ordinaria, delibera:

- a - sulle linee guida dell'attività sociale;
- b - sulla relazione annuale del presidente;
- c - sul bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- d - sulla destinazione di eventuali utili avanzo di gestione;
- e - sul bilancio preventivo dell'esercizio sociale;

- f - sull'elezione del presidente e degli organi direttivi ed amministrativi dell'associazione;
 - g - sull'ammontare della quota di ammissione e della quota annuale, nonché sulla penale per i ritardati versamenti;
 - h - sull'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
 - i - sulla nomina dei soci onorari;
 - j - su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
- L'assemblea si riunisce in via straordinaria, quando necessario, per deliberare:
- a - sulle proposte di scioglimento del consiglio direttivo;
 - b - sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione;
 - c - sulla devoluzione del patrimonio;
 - d - su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 20 – Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dal presidente, mediante esposizione dell'avviso di convocazione affisso nei locali della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

Art. 21 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea in sede sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, o a delegare per iscritto esclusivamente altro associato di loro fiducia, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Art. 22 – Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, se fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto fra i presenti; delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve subito votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

il consiglio direttivo è composto da:

Porfirio Giovanni
 Sassano Salvatore
 Poce Giuseppe
 Mezzacappa Giuseppe
 D'Amico Francesco (88)
 Coccaro Donatella
 Guglielmo Ferdinando
 Esposito Matteo Costantino
 Sassano Francesco

Art. 23 – Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- a - deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- c - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio;
- e - procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci accertando la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g - deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;
- i - deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;

j- nominare il vice presidente;

k - nominare il segretario;

l - redigere l'eventuale regolamento interno.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 24 – Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) membri nominati dall'assemblea ordinaria ed eletti esclusivamente fra i soci, ai quali si aggiungono i 3 (tre) membri nominati dal consiglio comunale.

Il consiglio direttivo dura in carica due anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri, purchè meno della metà, negli intervalli fra le assemblee sociali, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 25 – Riunione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno tre componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio devono essere convocate mediante avviso scritto o telefonico, almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente; in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari, pena la possibile esclusione dal consiglio stesso. Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

PRESIDENTE

Art. 26 – Compiti del presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli la rappresenta validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Ha i seguenti compiti:

a - assicurare il buon funzionamento dell'associazione;

b - verificare il rispetto dello statuto e dei regolamenti;

c - controllare l'attuazione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo;

d - valutare le proposte da sottoporre al consiglio direttivo e adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo riferire al consiglio;

e - firmare gli atti dell'associazione;

f - convocare l'assemblea su richiesta di almeno un terzo degli associati o almeno tre consiglieri;

g - presentare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione, previa relazione del consiglio.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vice presidente.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

Art. 27 – Elezione del presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura in un biennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di grave impedimento, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.

SEGRETARIO

Art. 28 – Compiti del segretario

Il segretario, nominato con deliberazione del consiglio direttivo, in particolare:

- a - organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;
- b - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo, delle decisioni e delle disposizioni emanate dal presidente;
- c - collabora con il presidente e con il consiglio direttivo nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'associazione;
- d - compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro dei verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- e - svolge tutte le funzioni affidategli dal consiglio direttivo, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi.

TESORIERE

Art. 29 – Compiti del tesoriere

Il tesoriere è delegato alla gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

IL COLLEGIO DEI PROBI-VIRI

Art. 30 – Composizione del collegio dei probi-viri

Il collegio dei probi-viri è composto da 3 (tre) membri:

Giuliano Giovanni
Ricella Benedetto
Coccaro Erica

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 31 – Composizione del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti vigila e controlla tutta l'attività finanziaria e patrimoniale dell'Associazione; verifica la regolare tenuta della contabilità, esprime il parere sul bilancio preventivo e relaziona sul conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto da 4 (quattro) membri essi sono:

D'Amico Francesco (87)
Di Iorio Angela
Palmiero Michele
Coromano Irene

LE CONVENZIONI

Art. 32 – Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione culturale "La Svolta" ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente presso la sede dell'Associazione ed è a disposizione di ogni aderente che voglia prenderne visione.

Art. 33 – Stipulazione della convenzione

La convenzione approvata dal Consiglio Direttivo è stipulata dal Presidente dell'Associazione culturale "La Svolta" che ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

LA RESPONSABILITA'

Art. 34 – Responsabilità dell'associazione

L'Associazione culturale "La Svolta" risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 35 – Rapporti con enti e soggetti privati

L'Associazione culturale "La Svolta" coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 36 – Rapporti con enti e soggetti pubblici

L'associazione culturale "La Svolta" coopera con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

SCIoglIMENTO

Art. 37 – Scioglimento e liquidazione

L'associazione può essere sciolta solo a seguito di specifica deliberazione dell'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 4/5 (quattro/quinti) dei soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di volontariato o ai fini di pubblica utilità.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 38 – Rinvio

Per tutto quanto non è specificatamente previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

- Porfirio Giovanni
- Poce Giuseppe
- Sassano Salvatore
- Mezzacappa Giuseppe
- Di Iorio Angela
- Coccaro Erica
- D'Amico Francesco (1987)
- D'Amico Francesco (1988)
- Ricella Benedetto
- Coccaro Donatella
- Coromano Irene
- Giuliano Giovanni
- Palmiero Michele

Monacilioni, li 31 marzo 2008